

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4398 del 29/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA SETTIMA MECCANICA SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4583 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA SETTIMA MECCANICA SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 181 del 29.1.2008 (successivamente rettificata con le Determinazioni Dirigenziali n. 1893 del 8.10.2008 e n. 1469 del 19.8.2009), con cui la Ditta Settima Meccanica S.r.l., ai sensi del D.lgs. 152/06, è stata autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica degli impianti siti in Comune di Gossolengo (PC), autorizzazione successivamente rilasciata dal SUAP del Comune di Gossolengo con Provv. Autorizzativo Unico n. 1 del 31/3/2008 e s.m.i.;
2. la nota del 5.6.2018 n. 6070 (prot. Arpae n. 9093 del 5.6.2018) con cui il SUAP del Comune di Gossolengo ha trasmesso l'istanza di AUA prodotta dalla ditta Settima Meccanica S.r.l. relativamente all'attività di lavorazione a freddo di acciaio e ghisa per la produzione di pompe oleodinamiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo loc. Settima via Berlinguer n. 20;
3. la documentazione integrativa volontaria pervenuta tramite nota del SUAP n. 6900 del 28.6.2018 (prot. Arpae n. 10358 del 28.6.2018);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le modifiche riguardano l'installazione di ulteriori postazioni di fresatura presidiate dell'esistente emissione E4 e di tre impianti per il recupero dell'olio lubrificante usato nelle operazioni di rettifica in modo da poterlo riutilizzare per le stesse operazioni le cui emissioni saranno espulse unitamente a quelle derivanti dalle macchine di rettifica tramite l'emissione E1; i fanghi derivanti dalle operazioni di filtrazione saranno "essiccati" tramite aria compressa (senza utilizzo di calore) e le possibili emissioni derivanti dall'apertura delle valvole di scarico della fase di essiccazione sarà espulsa tramite le emissioni E7, E8 ed E9;
- sono presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW rientranti pertanto nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 non soggetti, pertanto ad autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Comune di Gossolengo n. 7894 del 26.7.2018 (prot. Arpae n. 11824 del 26.7.2018) con il Comune medesimo confermava che la ditta genera solo scarichi domestici in pubblica fognatura e ricordava che la ditta ha presentato la valutazione di impatto acustico, trasmessa dal SUAP ad Arpae con nota n. 6900 del 28.6.2018;

- nota del Comune di Gossolengo n. 7898 del 26.7.2018 (prot. Arpae n. 11825 del 26.7.2018) con il Comune medesimo esprimeva parere favorevole alla compatibilità urbanistica dell'insediamento;
- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 25.7.2018, prot. n. 71278 (prot. Arpae n. 11779 del 26.7.2018) con il quale si precisava che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 7.8.2018, prot. n. 12301;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in parola;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di lavori di meccanica generale svolta dalla ditta SETTIMA MECCANICA srl (CF 01605000338) nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo loc. Settima via Berlinguer n. 20. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 RETTIFICA PEZZI+MACCHINE FILTRAZIONE OLIO

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui	
nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FRESATURA ACCIAIO + RETTIFICA PEZZI

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui	
nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 FRESATURA ACCIAIO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui	
nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 FRESATURA GHISA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
composti organici volatili	20 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 CENTRO LAVORO MCM

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 RICAMBIO ARIA IMPIANTO FILTRAZIONE OLIO – TIRAGGIO NATURALE

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 RICAMBIO ARIA IMPIANTO FILTRAZIONE OLIO – TIRAGGIO NATURALE

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 RICAMBIO ARIA IMPIANTO FILTRAZIONE OLIO – TIRAGGIO NATURALE

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle varie emissioni convogliate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI CEN/TS 13649 per la determinazione dei **Composti organici volatili** specciati;
 - o Campionamento con UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) per le **nebbie di oli**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7, E8 ed E9, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di prodotto diluente pari a 350 kg;
- j) i consumi settimanali del prodotto diluente, validato dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate (E1, E4, E7, E8 ed E9) è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate (E1, E4, E7, E8 ed E9) è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime;
- n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza ed al Comune di Gossolengo i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E4 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime dello stesso nonché i dati relativi ad almeno un monitoraggio dell'emissione E1;

3. **di fare salvo che:**

- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce, a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati, l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.